



Tribunale Ordinario di Napoli
Procura della Repubblica di Napoli



Tribunale per i Minorenni di Napoli
Procura della Repubblica per i Minorenni di Napoli



Consiglio dell'Ordine
degli Avvocati di Napoli

LINEE DI INDIRIZZO PER LA CONSULENZA TECNICA
D'UFFICIO NEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI FAMIGLIA E
MINORI

Il presente documento è stato elaborato dal Tavolo Tecnico Istituzionale costituito su iniziativa dell'Ordine degli Psicologi della Regione Campania, a cui hanno partecipato, su delega dei vertici delle singole Istituzioni:

dott. Leonardo Abazia, dott.ssa Anna Sorrentino dott. Francesco Tortono (Ordine degli Psicologi della Regione Campania);

dott.ssa Caterina Molfino, dott. Stefano Celentano (Tribunale Ordinario di Napoli);

dott. Silvestro Calabrese, dott. Francesco Garzillo, dott.ssa Chiara Ghionni Crivelli Visconti (Tribunale per i Minorenni di Napoli)

dott.ssa Claudia De Luca (Procura della Repubblica presso il TPM di Napoli)

avv. Loredana Capoccelli, avv. Maria Giuseppina Chef (Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli)

dott. Carlo Barbati, dott. Francesco Villa (Ordine dei Medici di Napoli)

Premessa

È viva la necessità di fissare linee di indirizzo per l'espletamento della CTU nelle cause di separazione, divorzio e responsabilità genitoriale dei figli di coppie non coniugate che, nell'ambito della cornice giuridica fissata dalle norme sovranazionali e dalle leggi interne processuali e sostanziali, contribuiscano a elaborare *buone prassi* di natura metodologica e deontologica a disposizione di CTU, CTP, ausiliari, avvocati e magistrati, e che, nel rispetto della autonomia scientifica e professionale di tutti i professionisti coinvolti e ferma l'autonomia valutativa del giudice nell'attività giurisdizionale, siano improntate alle seguenti finalità: *rispondere adeguatamente al quesito del giudice, rispettare il contraddittorio, promuovere forme di opportuna interlocuzione tra il consulente e il giudice nel corso delle operazioni, redigere un documento intelligibile nel rispetto dei tempi processuali, tener conto della normativa sulla privacy, rispettare la dignità ed i diritti delle persone esaminate e, soprattutto, porre al centro il migliore interesse del minore.*

SEZIONE PRIMA: La nomina del consulente ed il conferimento dell'incarico

1) Nomina del consulente tecnico d'ufficio e conferimento dell'incarico

Nel rispetto degli articoli 22 e 23 disp. att c.p.c., il giudice nomina il consulente tecnico che, per competenze ed esperienze professionali, sia quello più adatto per l'espletamento dell'incarico.

Il CTU nominato, al momento dell'accettazione dell'incarico, deve possedere *speciale competenza*, che non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella

concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina. Il CTU nominato deve possedere i requisiti minimi auspicabili e necessari richiesti dal proprio ordine di appartenenza e, qualora ritenga di non avere la competenza necessaria, deve tempestivamente avvertire il giudice.

All'udienza di conferimento dell'incarico, ovvero fino all'inizio delle operazioni peritali, o anche successivamente in caso di risultanze sopravvenute, il CTU nominato può proporre eventuali osservazioni e/o integrazioni al quesito formulato dal giudice, comunicare la necessità di avvalersi di ausiliari al fine della relativa autorizzazione giudiziale, e suggerire la necessità che la consulenza tecnica debba essere collegiale qualora ritenga necessarie competenze di altra branca professionale.

Il giudice decide, sentite le parti.

2) Incompatibilità del CTU nominato

Il CTU nominato deve essere terzo e imparziale.

Deve tempestivamente, e comunque al più tardi nel termine di cui quell'articolo 192 c.p.c., comunicare al giudice la sussistenza di circostanze o dati di fatto che possono portare alla sua ricusazione.

Per non favorire istanze di ricusazione meramente strumentali a condizionare la scelta del giudice, i motivi di astensione e di ricusazione devono essere rigorosamente valutati dal giudice che ha nominato il CTU ai sensi degli articoli 63 e 51 c.p.c., al fine di garantire la terzietà e trasparenza nello svolgimento delle operazioni peritali

3) Nomina dei CTP

Il CTP può essere nominato nel termine assegnato dal giudice con le modalità di cui agli articoli 201 c.p.c. e 91 disp. att c.p.c , aggiornate dalle disposizioni sul PCT.

La parte può nominare più CTP solo qualora il giudice abbia nominato più CTU appartenenti a diverse specializzazioni professionali.

Le parti, quanto alla nomina dei CTP, devono rispettare le norme del codice deontologico degli psicologi e dei medici ed in particolare rispettivamente l'art. 26 e gli artt. 21 e 62.

In corso di consulenza, la parte che non vi abbia provveduto nel termine assegnato dal giudice ex art. 201 c.p.c può nominare il CTP solo previa istanza e autorizzazione del giudice.

La parte può sostituire per motivate ragioni il CTP tempestivamente nominato, dandone immediata comunicazione al giudice con nota di deposito nel fascicolo telematico e tempestivo avviso al CTU.

In entrambi i casi la nomina successiva e la sostituzione del CTP non possono comportare un rallentamento delle operazioni peritali e quindi il CTP non potrà chiedere la rinnovazione di indagini

già effettuate e/o mettere in discussione le decisioni di tipo metodologico e procedurale già precedentemente concordate tra CTU e CTP.

Il CTP revocato o rinunciante deve consegnare al nuovo CTP il materiale avuto dal CTU nel corso delle operazioni peritali.

4) Fase preliminare: calendarizzazione e definizione delle procedure

All'inizio delle operazioni peritali il CTU concorda con i CTP le procedure, avendo cura di anticipare un ipotetico percorso conoscitivo-peritale. Tali procedure saranno suscettibili di opportune modificazioni in relazione alle esigenze di indagine emergenti, su disposizione del CTU sentite le parti. Il CTU ha cura di garantire che la calendarizzazione degli incontri fornisca la massima opportunità di presenza ai CTP, facendo tuttavia prevalere sempre il prioritario interesse dei minori affinché la valutazione si svolga in tempi congrui con le esigenze del caso. Il CTU ed i CTP opereranno congiuntamente al fine di rispettare i tempi di deposito dell'elaborato peritale concessi dal giudice. Eventuali proroghe possono essere richieste solo per gravi e comprovate esigenze che devono essere specificatamente rappresentate.

SEZIONE SECONDA: La funzione della CTU ed il quesito di indagine

5) Funzione della CTU

La Consulenza d'Ufficio non ha una funzione trasformativa o risolutiva della crisi benchè possa contribuire naturalmente ad una elaborazione delle dinamiche familiari connesse ad essa nel corso del suo svolgimento. In tali ipotesi, può essere parte naturale del mandato esplorativo del CTU, con l'ausilio delle difese tecniche delle parti, valutare e comprendere se vi siano margini di composizione delle divergenze in campo all'interno del nucleo familiare.

6) Il quesito

Il contenuto e le finalità dei quesiti sono elementi essenziali per il corretto e proficuo svolgimento delle operazioni peritali, ragion per cui è opportuno che la loro formulazione non sia generica, poco chiara e poco dettagliata

Al CTU potrà dunque essere rivolto un quesito secondo il seguente modello, da adattare alla situazione specifica ed alle peculiarità del caso:

Previo esame di tutti i documenti di causa, ed espletamento di colloqui clinici con le parti, singoli e di coppia, nonché con il minore ed esperito ogni accertamento ritenuto funzionale all'assolvimento

del quesito, ivi compreso l'eventuale somministrazione di test, fatti salvi i margini di discrezionalità operativa del CTU, nonché sentite eventuali altre figure significative di riferimento per i minori:

1. accerti il CTU l'attuale stato psicofisico del minore, evidenziando la natura, l'intensità e la qualità delle relazioni che lo stesso intrattiene con la coppia genitoriale e con ciascuna delle due figure adulte;
2. ove si riscontrino criticità nel sereno sviluppo psicofisico del minore o situazioni di disagio e/o pregiudizio, ne si indichi la causa con particolare riferimento ad eventuali condotte ascrivibili a ciascun genitore o ad entrambi, esplicitando in modo chiaro quali siano le rispettive risorse, potenzialità, carenze e limiti, e quale sia il grado di "accesso" che ogni adulto consente all'altro nelle dinamiche di vita del minore;
3. si accerti, in relazione a quanto complessivamente evidenziato sub 1) e 2) il possesso o meno di specifiche ed idonee competenze genitoriali (sotto il profilo della cura, protezione, educazione, funzione riflessiva, empatica/affettiva ed organizzativa, e della garanzia del rispetto della bigenitorialità) e si evidenzi, per ciascuno degli adulti, elementi di potenziale e positivo sviluppo o, al contrario, elementi di segno irreversibilmente negativo nell'esercizio delle competenze genitoriali;
4. si indichino, in caso di giudizio non positivo sulle competenze genitoriali, gli specifici ambiti in cui appaiono riscontrate criticità e condotte negative, quanto le stesse arrechino o meno pregiudizio per il minore, nell'ottica attuale e prognostica, suggerendo le modalità operative e gli eventuali interventi a sostegno della genitorialità finalizzati alla loro positiva risoluzione, ove possibile;
5. si indichi, all'esito degli accertamenti espletati, il miglior regime di affido del minore, e, laddove si ritenga opportuna o necessaria la deroga al principio generale dell'affido condiviso, se ne indichino le migliori modalità, anche in relazione all'eventuale affido a figure terze, con specifica individuazione dei provvedimenti di carattere urgente ed indifferibile da adottare nell'interesse del minore, sollecitando il CTU, in tale ultima e specifica ipotesi, a relazionare prontamente al Tribunale nel corso delle operazioni, al fine di favorirne ogni opportuno e tempestivo intervento;
6. in caso di accertamento negativo della idoneità genitoriale, si specifichi se siano sussistenti o meno situazioni di grave pregiudizio per il minore tali da giustificare, oltre alla deroga al regime dell'affido condiviso, l'ulteriore adozione di provvedimenti di sospensione o decadenza dalla responsabilità genitoriale, per uno o per entrambi i genitori, ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c.;

7. nella ipotesi di ravvisata idoneità genitoriale di uno solo dei genitori, e laddove tuttavia non sorga l'esigenza di provvedimenti *de potestate* sull'altro, si indichi il miglior regime di affido praticabile, il luogo di residenza privilegiata più adeguato, e si valutino le modalità e la tempistica con cui disciplinare il diritto di visita del genitore non collocatario, fornendo elementi di giudizio completi e significativi in tal senso, nell'ottica di fornire indicazioni congrue e conseguenti rispetto a quanto analiticamente accertato;
8. si specifichi ogni altra utile circostanza in relazione ai temi di indagine nonché a provvedimenti di carattere urgenti e indifferibili, ove ritenuto necessario nel corso delle indagini

SEZIONE TERZA: Attività delle parti e operazioni peritali

7) La partecipazione dell'avvocato

Richiamato l'art. 194 co. 2 c.p.c., il giudice, al momento del conferimento dell'incarico al CTU, al fine di preservare un *setting* adeguato per gli adulti e soprattutto per i minori, chiede ai difensori la loro disponibilità a non partecipare alle operazioni peritali a meno che non sia il CTU a richiedere la loro presenza. Della rinuncia del difensore viene dato atto a verbale.

Tale soluzione può ritenersi valida anche per il difensore che si costituisce in proprio ex art. 86 c.p.c. quale curatore speciale del minore, fatto salvo il potere di nomina del CTP e quanto previsto in relazione all'ascolto del minore.

8) La produzione di documenti

Il fascicolo processuale viene messo integralmente a disposizione del CTU mediante accesso a console.

Ogni altro documento pubblico o privato formatosi successivamente all'inizio delle operazioni peritali o successivamente allo spirare dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c. per la produzione documentale, deve essere depositato dal difensore al giudice che ne valuta la rilevanza ai fini dell'espletamento dell'incarico.

9) Il verbale delle operazioni peritali

All'inizio delle operazioni peritali il CTU, quale pubblico ufficiale, redige e sottoscrive il verbale dell'inizio delle stesse in cui si dà atto:

- della metodologia che verrà utilizzata (aspetto teorico - pratico)

- delle operazioni peritali che verranno eseguite in linea di massima (procedure, adempimenti che verranno effettuati e tempistica)
- in caso di presenza di ausiliari, dei compiti affidati agli stessi dal CTU
- in caso di consulenze collegiali, dell'eventuale ripartizione dei compiti tra i CTU nominati con competenze diverse

Le osservazioni e le istanze dei CTP di cui all'art. 194 c.p.c. vengono rese note al CTU solo in sede di operazioni peritali e verbalizzate, fatte salve situazioni eccezionali che richiedano comunicazioni al CTU urgenti ed indifferibili che verranno effettuate a mezzo pec.

I verbali delle operazioni peritali sono allegati alla relazione peritale.

In ogni caso, di tutte le operazioni peritali viene redatto verbale attestante la presenza delle parti, l'esecuzione delle operazioni nonché le eventuali osservazioni o richieste pervenute da tutti i presenti.

10) Le operazioni peritali in presenza o in remoto

Nella gestione delle operazioni peritali, il CTU può individuare le modalità più opportune, da remoto o in presenza di intesa con il CTP, tenendo in debito conto la necessità della valutazione clinico-forense. In caso di incontri in presenza ritenuti necessari, come, ad esempio, l'osservazione dell'interazione genitori-figli, devono essere adottate tutte le misure di prevenzioni previste.

Il CTU deve in ogni caso concordare con i CTP se questi seguiranno le operazioni in presenza, con adozione di una logistica idonea alla presenza di più persone, o in remoto, sempre garantendo il rispetto del contraddittorio.

Gli incontri con enti, scuole e altri esperti possono essere gestiti proficuamente e tempestivamente in remoto: tale modalità può diventare una risorsa funzionale allo svolgimento delle operazioni peritali anche al di fuori dell'emergenza sanitaria.

11) Esame peritale degli adulti

L'esame peritale dei periziandi adulti comporterà una raccolta anamnestica completa che può essere svolta contestualmente all'esame clinico forense. La narrazione autobiografica libera e/o guidata, prossima e remota, deve essere considerata il campo esplorativo principale per un esame accurato e non dovrà essere sostituita da interviste scritte autosomministrate o da reattivi psicodiagnostici.

Le dichiarazioni rese dalle parti hanno esclusivamente valenza clinica.

I test:

- ✓ I test (proiettivi di personalità e/o psicometrici) possono essere utilizzati come approfondimento diagnostico, ma i risultati devono essere presi in esame nell'ambito di una valutazione il cui elemento guida è sempre l'esame clinico. L'assenza di test non preclude in linea di principio la possibilità di una corretta formulazione diagnostica. Pertanto, l'apporto dei test psicologici, ove ritenuti necessari, è da intendersi complementare all'esame clinico.
- ✓ I test possono essere svolti da professionisti qualificati e specializzati in ambito forense, diversi dal CTU, sotto la sua responsabilità e il materiale testale (i protocolli e la relativa relazione) deve essere fornito al CTU. Durante le operazioni peritali, il CTU trasmette ai CTP i protocolli e, in tempo utile per il confronto tecnico conclusivo, le relazioni testali.
- ✓ Tutto il materiale dovrà essere depositato.

12) Esame peritale dei minori

Il CTU ha cura di adottare ogni accortezza affinché l'esame peritale sia il meno stressante possibile per i minori.

Il CTU ha cura di informare il minore circa le finalità dell'esame e di utilizzare strategie comunicative adeguate alle sue competenze di comprensione.

Nell'ambito dell'esame peritale, il CTU ha cura di accertare le competenze del minore in relazione alla capacità di discernimento, tenuto conto dell'età e del funzionamento psichico.

Il CTU ha cura di promuoverne la libera espressione del minore, compatibilmente con l'età e con la capacità di discernimento.

Poiché la libera espressione delle proprie istanze è un diritto prioritario del minore, che potrebbe essere ostacolato da una presenza eccessiva di adulti nel contesto valutativo, l'esame dei minori avviene senza la presenza dei CTP, e con idonea videoregistrazione integrale, fatta salva l'eventuale presenza del curatore speciale del minore, su richiesta autorizzata dal CTU, nel suo superiore interesse.

La videoregistrazione dell'esame peritale del minore è messa tempestivamente a disposizione del CTP da parte del consulente

I Test:

- ✓ Valgono in generale le considerazioni già formulate per l'esecuzione di test negli adulti.
- ✓ È sempre indispensabile che il CTU si astenga dal sottoporre il minore a esplorazioni testali superflue, oppure tali da essere controindicate in ragione della condizione psicologica del minore.

- ✓ L'esecuzione dei test può essere delegata ad ausiliari del CTU -sotto la sua responsabilità- purché prevalga sempre l'esigenza di tutelare il minore dall'esposizione a situazioni di eccessivo stress (ivi inclusa l'esposizione a contatti con un elevato numero di professionisti diversi).

Alle operazioni peritali da compiersi alla presenza del minore, può partecipare il curatore speciale, salvo che ciò non pregiudichi la astaticità del setting clinico-forense.

I difensori dei genitori ed i consulenti di parte, non dovranno mai avere contatti con i minori, astenendosi dal ricevere presso i propri studi professionali o presso luoghi terzi i minori coinvolti nel procedimento.

L'avvocato dovrà inoltre invitare il proprio assistito a tenere un atteggiamento responsabile nei confronti del minore, evitando ogni forma di suggestione e di condizionamento, anche indiretto, ed astenendosi in modo tassativo dall'esibire al minore qualsiasi atto processuale.

13) Registrazione dei colloqui peritali e deposito

L'esame clinico del minore deve sempre essere audiovideoregistrato; può escludersi la videoregistrazione qualora la stessa sia pregiudizievole per il minore data la sua particolare situazione psicofisica, fatto salvo l'obbligo di audioregistrazione.

In entrambi i casi le registrazioni audiovideo o audio devono essere sempre consegnate ai CTP che le utilizzeranno nel rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.

Qualora le parti non abbiano nominato CTP le suddette registrazioni devono essere consegnate ai difensori ed al curatore speciale, i quali anche sono chiamati al rispetto delle norme deontologiche e della tutela del minore.

La consegna ai CTP o ai difensori deve avvenire al termine delle operazioni in cui è coinvolto il minore, per consentire la discussione tra esperti.

I supporti contenenti le suddette registrazioni devono essere depositati in allegato alla CTU presso la cancelleria del giudice.

Anche l'esame degli adulti è regolarmente audiovideoregistrato.

L'utilizzo da parte dei CTP delle registrazioni deve essere effettuato nell'ambito dei doveri deontologici dell'Ordine di appartenenza.

In ogni caso quando è il CTU ad audio-videoregistrare, la registrazione non può mai essere eseguita in autonomia e in "parallelo" su dispositivi dei CTP. Non possono esservi infatti materiali registrati diversi da quelli ottenuti sui dispositivi approntati dal CTU.

14) Violenza domestica

Qualora nel giudizio siano presenti allegazioni specifiche e qualificate di situazioni riconducibili ad ipotesi di violenza domestica (come individuata ai sensi della *Convenzione di Istanbul*), previa acquisizione ai sensi dell'art. 64 bic disp. Att. C.p.p. di tutti i provvedimenti già emessi in eventuali giudizi penali - alla cui trasmissione provvederà senza indugio il Pubblico Ministero anche su impulso del Giudice - l'ambito del quesito demandato al CTU dovrà necessariamente essere integrato (ferma l'eventuale adozione di provvedimenti urgenti ed indifferibili prima dell'accertamento peritale) allo scopo di:

1. Ricostruire la storia della coppia e l'evoluzione della vicenda separativa avendo cura di comprendere ed esplicitarne la sussistenza di situazioni di conflitto o di violenza all'interno della relazione intima (*Intimate Parental Violence*);
2. Previa verifica delle condizioni di vita del minore, accertarne le condizioni psicofisiche, la sussistenza o meno di eventuali segni di disagio affettivo, cognitivo e comportamentale che possano essere correlabili, secondo un criterio di probabilità logica e razionale, ai fatti di violenza allegati di cui il minore potrebbe essere stato vittima, nelle forme della violenza diretta o assistita;
3. Accertare le complessive capacità genitoriali delle parti, incentrando l'indagine sulla relazione adulto/minore, e senza tenere conto, per il genitore presunta vittima di violenza, del c.d. criterio dell'accesso;
4. Accertare, in relazione al disposto dell'art. 31 della Convenzione di Istanbul, se il minore possa o meno subire un pregiudizio dalla frequentazione con il genitore autore delle presunte condotte violente, valutando l'opportunità della sospensione degli incontri, o – in caso contrario – indicando con quali modalità gli stessi debbano avvenire, tenuto conto delle generali esigenze di sicurezza nelle relazioni endofamiliari

Nell'espletamento dell'incarico, il CTU opererà nel costante rispetto dei principi della Convenzione di Istanbul, nonché di quanto già disposto da eventuali ordini di protezione o restrizione già emessi dall'Autorità giudiziaria; provvederà altresì alla necessaria attività di indagine finalizzata a valutare il *discrimen* tra conflitto e violenza .

Laddove il consulente ritenga assolutamente necessario, per la risposta ai quesiti a lui demandati, l'esecuzione di colloqui congiunti e/o la osservazione della relazione genitoriale che richieda la contemporanea convocazione delle parti, egli dovrà offrire motivazione specifica in ordine a tale necessità, avendo cura di adottare ogni cautela, nel rispetto della predetta Convenzione; compresi la

convocazione e l'allontanamento dal proprio studio delle parti secondo orari sfalsati che evitino la possibilità di incontro degli adulti al di fuori delle esigenze procedurali e processuali.

In ogni caso, in tali ipotesi la consulenza non può avere funzione mediativa o conciliativa, secondo quanto disposto dall'art. 48 della predetta Convenzione.

SEZIONE QUARTA: Redazione della CTU e liquidazione compensi.-

15) La normativa sulla Privacy

Tenuto conto della disciplina di cui al D.lgs. 101/2018 che ha adeguato la normativa interna al regolamento UE del 27.4.2016 n. 679 e delle “*Linee di indirizzo in materia di trattamento dei dati personali da parte dei consulenti tecnici e dei periti ausiliari del Giudice e del pubblico ministero*”, (delibera garante 46/2008) pubblicate in G.U. 178/2008 da ritenersi ancora efficaci, deve ritenersi:

- 1) “*L’attività svolta dai consulenti tecnici e dai periti è strettamente connessa e integrata con l’attività giurisdizionale, di cui mutua i compiti e le finalità istituzionali*”; essa comporta l’acquisizione di dati personali delle parti o di terzi, il cui trattamento rientra in quelli effettuati per ragioni di giustizia.
- 2) Non è dunque richiesto da parte del CTU per l’acquisizione e il trattamento dei dati personali il consenso dell’interessato, ma la raccolta, il trattamento e la diffusione dei dati devono essere fatti dal CTU secondo i principi di liceità, esattezza e pertinenza.

I dati raccolti “*non possono essere conservati per un periodo di tempo superiore a quello necessario al perseguimento degli scopi per i quali essi sono stati raccolti e trattati*”; tempo da identificarsi, concluso l’incarico peritale e depositata la relazione, con la prima udienza prevista per l’esame della CTU in cui i difensori possono sollevare eccezioni relative alla CTU stessa.

16) La relazione peritale

La relazione deve essere:

Sintetica (la storia familiare dei genitori dalla loro nascita può essere omessa o molto sintetizzata se non assume rilevanza nella risposta ai quesiti. Il CTU non deve riassumere o riportare gli atti di causa)

Chiara: il linguaggio del consulente d’ufficio deve essere chiaro e intellegibile anche ai non specialisti

Coerente: tale per cui le conclusioni in risposta al quesito peritale siano consequenziali con le indagini svolte e le deduzioni tratte.

La relazione peritale si articola in parti o sezioni, di cui all’indice da inserirsi in epigrafe, nelle quali siano chiaramente distinguibili:

- Letteratura nazionale ed internazionale di riferimento per la valutazione effettuata, anche in relazione ai test eventualmente somministrati, con indicazione delle linee guida internazionali e nazionali seguite, se esistenti,
- Descrizione della metodologia delle modalità di svolgimento dell'incarico (colloqui, test, ecc) e delle indagini effettuate, ivi incluso un calendario delle operazioni peritali,
- Deduzioni che il CTU trae a partire dalle indagini svolte, affiancate dalla sintesi dei colloqui clinici (nella forma più congeniale allo stile argomentativo del CTU), purché sia sempre chiara la distinzione tra ciò che viene riferito e le considerazioni del consulente d'ufficio,
- Conclusioni in risposta al quesito del giudice, espresse in modo sistematico per ogni capo del quesito.

Il CTU allega alla relazione

- Osservazioni critiche dei CTP
- Risposta del CTU alle osservazioni critiche dei CTP
- Ogni documentazione ritualmente acquisita durante la CTU
- Documentazione completa, comprensiva di tutti i materiali, relativa alle indagini testali, se eseguite
- Supporti contenenti le audiovideo registrazioni -o le audio registrazioni- dei colloqui clinici e dell'ascolto del minore, le audio registrazioni dell'esame degli adulti, se disposta dal giudice, da depositare presso la cancelleria.

17) Conclusione incarico e incompatibilità CTU

Dopo la conclusione dell'incarico, il CTU e gli ausiliari, di cui lo stesso si sia avvalso, si astengono dall'assumere privatamente incarichi di sostegno e/o intervento terapeutico a favore delle parti e/o dei minori (es. coordinatore genitoriale, supporto alla genitorialità, terapeuta del minore, terapeuta della coppia e/o di uno dei genitori) sia nel rispetto delle norme deontologiche proprie (art. 26 del codice deontologico degli psicologi, art. 62 del codice deontologico dei medici) sia al fine di garantire la terzietà del CTU e dell'ausiliario anche dopo lo svolgimento del mandato, qualora si renda necessario un suo nuovo intervento, nel prosieguo del giudizio e nei successivi gradi.

18) Liquidazione compensi CTU

La liquidazione dei compensi del CTU viene effettuata, vista l'analogia, ai sensi dell'art. 24 del DM 30/5/2002 moltiplicando i compensi ivi indicati per tutti i soggetti esaminati.

Nei casi in cui le modalità di svolgimento dell'incarico non siano strettamente riconducibili all'ipotesi tipica di liquidazione di cui all'art. 24 DM 30/5/2002, traducendosi in una indagine assai più ampia e complessa, può trovare applicazione, in via sussidiaria e residuale il criterio di determinazione dell'onorario in base alle vacanze di cui all'art. 4 della legge 8 luglio 1980 n. 319.

Qualora le parti siano ammesse al beneficio del patrocinio a spese dello Stato, deve essere specificato, all'atto dell'incarico, che detto beneficio viene esteso anche agli oneri relativi all'indagine peritale e dunque ai compensi del CTU e di eventuali CTP, secondo quanto da ultimo stabilito dalla sentenza della Corte Costituzionale n.217 del 2019 con riferimento all'art. 131 comma 3 del DPR 115/2002.

In tali ipotesi, il giudice deve avere cura di precisare, nel decreto di liquidazione, che la stessa va posta a carico dell'erario

APPENDICE: L'ascolto del minore da parte dell'A.G.

Il Giudice provvede all'ascolto del minore ultradodicesimo in ogni tipologia di procedimento, allorché sia in discussione il regime di affidamento, la sua collocazione, la regolamentazione dei rapporti con il genitore non collocatario, l'eventuale adozione di provvedimenti *de potestate*, ed ogni altra questione per la quale è suo diritto esprimere la sua volontà in ambito giudiziario, e comunque in ogni altro caso in cui la legge lo preveda. La mancata audizione del minore ultradodicesimo deve essere adeguatamente motivata con specifico riferimento al caso concreto.

Nei medesimi giudizi, il Giudice può procedere all'ascolto del minore infradodicesimo, soltanto ove lo stesso sia capace di discernimento e laddove ricorrano seri motivi per procedere a tale attività. Laddove non vi siano elementi sufficienti per ritenere sussistente, o certamente esclusa, l'idonea capacità di discernimento, è facoltà del giudice – ove ravvisi l'opportunità dell'ascolto del minore infradodicesimo - dare mandato ai Servizi sanitari territoriali di acquisire elementi per valutare tale circostanza prima di emettere provvedimenti, anche provvisori, nel suo interesse.

L'ascolto del minore può essere escluso allorché il minore sia stato già ascoltato, anche in altre sedi giudiziarie o nell'ambito di altre attività da esse delegate, e dagli atti risulti emersa l'opinione dello stesso rispetto all'oggetto del procedimento, ovvero allorché vi è accordo tra le parti in ordine al regime da adottare e questo sia, in ogni caso, conforme ai suoi interessi, ovvero qualora il procedimento verta su circostanze acclarate e non contestate.

I minori legati da rapporti di fratria vengono ascoltati separatamente, salva l'opportunità di riascoltarli insieme, all'esito del loro ascolto individuale.

L'audizione si svolge dinanzi al Giudice, con le migliori garanzie di tutela e salvaguardia del minore, della sua serenità e della sua libertà di opinione; l'udienza dedicata all'ascolto è fissata in orari in cui possano essere garantite le esigenze di riservatezza, la puntualità della trattazione, la congrua disponibilità di tempo.

In caso di assenza ingiustificata del minore, verrà disposto il rinvio della sua audizione; il Giudice potrà incaricare i Servizi Sociali territorialmente competenti di accompagnarlo all'udienza o, in caso di suo rifiuto, di relazionare al riguardo.

L'ascolto è effettuato in via diretta dal Giudice, eventualmente affiancato da un ausiliario esperto in materie psicologiche da lui all'uopo nominato, e dal curatore speciale, ove sia presente in giudizio. Il Giudice, prima dell'ascolto, proporrà alle parti ed ai loro difensori di allontanarsi durante l'espletamento dell'ascolto, ed acquisito il loro consenso, vi procederà.

Prima dell'ascolto, il minore è adeguatamente informato del suo diritto ad essere ascoltato, dei motivi del suo coinvolgimento nel procedimento, dei suoi possibili esiti, ed in ogni caso dovrà essergli chiarito che questi ultimi non necessariamente saranno conformi a quanto da lui eventualmente espresso o richiesto. Dell'ascolto è redatto un verbale che riporterà in maniera integrale le dichiarazioni del minore, le eventuali manifestazioni non verbali ed i suoi comportamenti; al termine dell'ascolto il Giudice, allontanato il minore, procederà alla lettura del verbale alla presenza delle parti e dei loro difensori.

Napoli, 31 maggio 2022

Ordine degli Psicologi della Regione Campania

Il Presidente *dott. Armando Cozzuto*

Ordine dei Medici - Chirurghi e Odontoiatri di Napoli e Provincia

Il Presidente *dott. Bruno Zuccarelli*

Tribunale Ordinario di Napoli

La Presidente *dott.ssa Elisabetta Garzo*

Tribunale per i Minorenni di Napoli

Il Presidente f.f. *dott. Giancarlo Posteraro*

Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli

Il Presidente *avv. Antonio Tafuri*

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli

La Procuratrice f.f. *dott.ssa Rosa Volpe*

Procura della Repubblica presso il TPM di Napoli

La procuratrice *dott.ssa Maria de Luzenberger*